



**REGOLAMENTO GENERALE DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE E
PATRIMONIALI DEL COMUNE DI
VASANELLO
(Provincia di Viterbo)**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 29/12/2025

Sommario

TITOLO I.....	5
DISPOSIZIONI GENERALI	5
ARTICOLO 1.....	5
Ambito di applicazione e finalità del regolamento	5
ARTICOLO 2.....	5
Definizione delle entrate.....	5
ARTICOLO 3.....	5
Forme di gestione	5
ARTICOLO 4.....	6
Aliquote e Tariffe	6
TITOLO II.....	6
ENTRATE TRIBUTARIE	6
CAPO I.....	6
STATUTO DEL CONTRIBUENTE.....	6
ARTICOLO 5.....	6
Statuto dei diritti del contribuente	6
ARTICOLO 6.....	6
Chiarezza e certezza delle norme regolamentari.....	6
ARTICOLO 7.....	6
Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali.....	6
ARTICOLO 8.....	7
Comunicazione di atti e notizie al servizio tributi	7
ARTICOLO 9.....	7
Interrelazioni tra Servizi ed Uffici Comunali.....	7
ARTICOLO 10.....	7
Assistenza al Contribuente	7
ARTICOLO 11.....	7
Contraddittorio preventivo	7
ARTICOLO 12.....	9
Chiarezza e motivazione degli atti.....	9
ARTICOLO 13.....	10
Annulabilità degli atti tributari	10
ARTICOLO 14.....	10
Nullità degli atti tributari	10
CAPO II	10
AUTOTUTELA ED ALTRI PRINCIPI	10
ARTICOLO 15.....	10
Autotutela obbligatoria	10
ARTICOLO 16.....	11
Autotutela facoltativa	11
ARTICOLO 17.....	11
Divieto di bis in idem nel procedimento tributario	11
ARTICOLO 18.....	12
Divieto di divulgazione dei dati.....	12
ARTICOLO 19.....	12
Principio di proporzionalità nel procedimento tributario	12
ARTICOLO 20.....	12
Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente.....	12
CAPO III	12
DIRITTO D'INTERPELLO	12
ARTICOLO 21.....	12
Oggetto.....	12
ARTICOLO 22.....	13
Legittimazione e presupposti	13
ARTICOLO 23.....	13
Contenuto delle istanze	13
ARTICOLO 24.....	14
Inammissibilità delle istanze	14
ARTICOLO 25.....	14
Procedura ed effetti	14
CAPO IV	14
ACCERTAMENTO CON ADESIONE	14

ARTICOLO 26.....	14
Oggetto dell'adesione	14
ARTICOLO 27.....	15
Ambito dell'adesione.....	15
ARTICOLO 28.....	15
Attivazione del procedimento.....	15
ARTICOLO 29.....	15
Procedura ad iniziativa del contribuente	15
ARTICOLO 30.....	16
Svolgimento del contraddittorio	16
ARTICOLO 31.....	16
Contenuto dell'atto di accertamento con adesione	16
ARTICOLO 32.....	16
Esito negativo del procedimento.....	16
ARTICOLO 33.....	16
Perfezionamento ed effetti della definizione.....	16
ARTICOLO 34.....	17
Modalità di pagamento	17
CAPO V	17
RISCOSSIONE E RATEIZZAZIONE	17
ARTICOLO 35.....	17
Regole generali per la riscossione coattiva	17
ARTICOLO 36.....	18
Dilazione del pagamento	18
ARTICOLO 37.....	20
Requisiti oggettivi e soggettivi	20
ARTICOLO 38.....	20
Domanda di concessione e documentazione da allegare.....	20
ARTICOLO 39.....	22
Azioni cautelari ed esecutive	22
ARTICOLO 40.....	22
Inesigibilità ed esito di indagine	22
ARTICOLO 41.....	22
Rateizzazione dei debiti non assolti in caso di accertamento esecutivo	22
ARTICOLO 42.....	23
Rimborsi.....	23
ARTICOLO 43.....	23
Disciplina della rateizzazione per importi affidati all'Agente nazionale di riscossione	23
ARTICOLO 44.....	23
Accollo del versamento	23
ARTICOLO 45.....	23
Compensazione	23
ARTICOLO 46.....	24
Interessi in caso di accertamento e rimborso	24
ARTICOLO 47.....	24
Compensi incentivanti	24
TITOLO III	24
ENTRATE PATRIMONIALI	24
ARTICOLO 48.....	24
Soggetti responsabili delle entrate patrimoniali	24
ARTICOLO 49.....	24
Rapporti con i cittadini	24
ARTICOLO 50.....	25
Accertamento e riscossione delle entrate patrimoniali	25
ARTICOLO 51.....	26
Rateizzazione dei debiti di natura patrimoniale in caso di accertamento esecutivo	26
ARTICOLO 51.....	26
Rateizzazione dei debiti di natura patrimoniale in caso di accertamento esecutivo	26
ARTICOLO 52.....	27
Rimborsi delle entrate patrimoniali	27
ARTICOLO 53.....	27
Azioni cautelari ed esecutive	27
ARTICOLO 54.....	27

Inesigibilità della riscossione.....	27
ARTICOLO 55.....	28
Autotutela ad iniziativa del soggetto obbligato.....	28
ARTICOLO 56.....	28
Esercizio dell'autotutela	28
TITOLO IV	28
DISPOSIZIONI FINALI	28
ARTICOLO 57.....	28
Norme finali	28
ARTICOLO 58.....	29
Entrata in vigore	29

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del D.Lgs.15.12.1997 n. 446 e dall'art. 50 della L. 27.12.1997 n. 449, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie (cosiddette patrimoniali), al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti. Le norme del presente Regolamento, in merito alle entrate tributarie, sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212, come riformato dal d. lgs 219/2023 e dei decreti attuativi della legge delega n. 111/2023.
2. Per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, e alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge.
3. Le disposizioni dettate dal presente regolamento si applicano agli uffici comunali, nel caso di gestione diretta del tributo e delle entrate patrimoniali, o al concessionario, nel caso di affidamento ai soggetti indicati nella lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
4. I regolamenti di disciplina dei singoli tributi devono essere coordinati col presente regolamento, e non possono disporre livelli inferiori di tutela del contribuente.
5. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 2

Definizione delle entrate

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate comunali quelle di seguito elencate:
 - le entrate tributarie (IMU, TARI, Imposta di soggiorno, tributi abrogati per le annualità non decadute o prescritte);
 - le entrate derivanti dalla occupazione di suolo pubblico;
 - le entrate derivanti dalla diffusione dei messaggi pubblicitari;
 - le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
 - le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
 - le entrate derivanti da canoni d'uso;
 - le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni;
 - le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
 - le entrate derivanti da sanzioni amministrative non tributarie;
 - le entrate derivanti da oneri concessori;
 - le entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, regolamenti o a Titolo di liberalità;
 - le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti.

ARTICOLO 3

Forme di gestione

1. La forma di gestione delle entrate, sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, può essere effettuata:
 - a) In forma diretta dal Comune, comprensiva delle forme associative previste dal TUEL;
 - b) mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997; per la riscossione coattiva si avvalgono delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
 - c) mediante l'Agente nazionale se la riscossione coattiva è affidata ad Agenzia delle Entrate – riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1° dicembre 2016 n. 225. A tal fine il Consiglio Comunale adotta apposita deliberazione nella quale indica le entrate da affidare e la periodicità.
2. La responsabilità dell'attività organizzativa e gestionale relativa alle entrate gestite direttamente da terzi è di questi ultimi, secondo quanto precisato nella convenzione di affidamento o di concessione.

ARTICOLO 4 **Aliquote e Tariffe**

1. La competenza nella determinazione delle tariffe e delle aliquote è stabilita dalle norme di legge in materia.
2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.
3. Se non diversamente stabilito dalla normativa vigente, in caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe approvate o applicate per l'anno in corso.

TITOLO II **ENTRATE TRIBUTARIE** **CAPO I** **STATUTO DEL CONTRIBUENTE**

ARTICOLO 5 **Statuto dei diritti del contribuente**

1. Il Comune, limitatamente alle proprie competenze, regola le materie disciplinate dalla Legge 212/2000 nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi contenuti nella medesima legge.
2. Il Comune, mediante il presente regolamento, adegua la propria azione amministrativa tributaria ai principi della Legge 212/2000 concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela.

ARTICOLO 6 **Chiarezza e certezza delle norme regolamentari**

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.
2. Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario al contribuente è istituito il diritto di interpello secondo la disciplina di cui al Capo III del presente regolamento.

ARTICOLO 7 **Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali**

1. Il Comune assicura un servizio di informazione ai cittadini in materia di tributi locali, improntato alle seguenti modalità operative:
 - Servizio on line;
 - Servizi di front office compatibilmente in subordine all'implementazione di servizi

- telematici;
 - Vademecum informativi sui tributi in vigore resi disponibili all'utenza in varie forme;
 - Comunicati sul web tramite sito istituzionale o attraverso i canali social.
2. Presso gli sportelli dell'ufficio comunale competente alla gestione dei tributi è consultabile copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi. I medesimi atti sono visionabili nel sito internet del Comune.
 3. Le informazioni ai cittadini sono rese nel pieno rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

ARTICOLO 8

Comunicazione di atti e notizie al servizio tributi

1. Al contribuente non possono essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. È facoltà dell'interessato presentare documenti al fine di definire celermente la propria situazione.

ARTICOLO 9

Interrelazioni tra Servizi ed Uffici Comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti copie di atti, informazioni e dati richiesti dal Servizio tributi nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il Funzionario Responsabile informa il Sindaco.
2. In particolare, i soggetti affidatari della gestione dei servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e comunque di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica al Servizio competente, con le modalità da concordare.

ARTICOLO 10

Assistenza al Contribuente

1. Il Comune assicura il servizio di assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi ai tributi in autoliquidazione, provvedendo, alla guida nella compilazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni previste dalla regolamentazione vigente. Il servizio è rivolto al contribuente persona fisica, con esclusione dei casi complessi che non possono essere trattati nei tempi medi di erogazione del servizio.
2. Il servizio è svolto in forma gratuita. Il Funzionario responsabile del tributo ovvero il concessionario in caso di esternalizzazione delle funzioni, definisce le modalità di organizzazione e di erogazione del servizio di assistenza.
3. Le operazioni sono effettuate in base alle informazioni fornite ed alla documentazione esibita dal contribuente. Il Servizio Tributi non assume alcuna responsabilità per errori derivanti da notizie inesatte o incomplete

ARTICOLO 11

Contraddittorio preventivo

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 3-bis e 3-ter, della legge 27 luglio 2000, n. 212, prima dell'emissione di atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, fatta eccezione per quelli previsti dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, il Comune deve instaurare con il contribuente un contraddittorio informato ed effettivo, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Gli atti per i quali sussiste il diritto al contraddittorio sono quelli riguardanti fattispecie impositive di natura non oggettiva, come, a titolo di esempio: le aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'art. 1, commi 739 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, salvo che non si tratti della mera liquidazione di dati dichiarati dal

contribuente; le aree scoperte operative, le superfici in cui si producono rifiuti speciali e la destinazione tariffaria delle superfici di particolare complessità, nella tassa sui rifiuti di cui all'art.1, commi 641, e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147; il mancato riconoscimento di un'esenzione o di un'agevolazione dichiarata dal contribuente.

3. In attuazione del comma 2 dell'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, il diritto del contribuente al contraddittorio è escluso nell'ipotesi di atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni. Si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall'ente riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa Amministrazione. Si considera di pronta liquidazione ogni atto emesso a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso dell'ente. Il contraddittorio si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva. In particolare, sono esclusi i seguenti atti:
 - a) gli avvisi ed i solleciti di pagamento;
 - b) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
 - c) gli atti relativi all'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del citato articolo 77;
 - d) il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 86;
 - e) gli avvisi di accertamento per omesso, parziale o ritardato pagamento del tributo, di mera liquidazione dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione presentata o delle informazioni già note al Comune per i quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione;
 - f) gli avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, laddove la fattispecie impositiva accertata sia di natura oggettiva (oppure gli atti di recupero predisposti sulla base di mera combinazione di dati univoci);
 - g) il rifiuto espresso o tacito di rimborso dei tributi, sanzioni pecuniarie, interessi ed altri accessori, nel caso in cui la fattispecie non sia caratterizzata da valutazione complessa relativa al presupposto, alla base imponibile, ai casi di esclusione o agevolazione);
 - h) il rigetto delle richieste di rateazione o dilazione di pagamento;
 - i) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - j) il diniego espresso o tacito sull'istanza di autotutela;
 - k) il diniego o la revoca di agevolazioni laddove gli stessi siano preceduti da comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni;
 - l) gli atti di contestazione delle violazioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
 - m) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva.
4. Sono altresì considerati atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale della dichiarazione, esclusi dal diritto al contraddittorio, i seguenti ulteriori atti autonomamente impugnabili avanti agli organi della giustizia tributaria:
 - a. gli atti basati su dati nella disponibilità del Comune, dai quali le violazioni risultino in modo certo e preciso;
 - b. gli atti basati sulla puntuale applicazione di disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi nei confronti di contribuenti selezionati, utilizzando i dati in possesso del Comune;
 - c. gli atti emessi a seguito di controlli automatizzati, effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dei dati in possesso del Comune;
 - d. gli atti che scaturiscono dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti;

5. Il diritto al contraddittorio è inoltre escluso nell'ipotesi di motivato fondato pericolo per la riscossione. In tal caso, nell'atto devono essere esplicitate le ragioni che giustificano il pericolo per la riscossione del credito.
6. Per consentire il contraddittorio, il Comune comunica al contribuente lo schema di atto, a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata con avviso di ricevimento, consegna diretta o altre modalità idonee a garantirne la conoscibilità, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela del trattamento dei dati personali.
7. La comunicazione di cui al comma precedente deve assegnare un termine non inferiore a 60 giorni entro cui il contribuente può presentare eventuali controdeduzioni ovvero per accedere agli atti del fascicolo ed estrarne copia, su richiesta del contribuente. È facoltà del contribuente chiedere altresì di essere convocato. Lo schema di atto reca, oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni.
8. È facoltà del funzionario responsabile del tributo, qualora lo ritenga necessario, convocare il contribuente.
9. In caso di accertamento con adesione, laddove all'esito delle osservazioni ne emergano i presupposti, le parti possono dare corso, di comune accordo, al procedimento di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e del vigente regolamento comunale in materia.
10. L'accesso del contribuente agli atti del fascicolo e l'estrazione di copie deve essere consentito nei limiti di quanto necessario per permettere al contribuente una completa conoscenza della pretesa tributaria e della motivazione della stessa, con esclusione dell'accesso ai dati personali eventualmente presenti nel fascicolo non strettamente necessari a tal fine e nel rispetto, comunque, delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali e del diritto alla riservatezza.
11. L'atto non può essere emesso prima della scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'ufficio ritiene di non accogliere.
12. Qualora la scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni è successiva a quella del termine di decadenza per la adozione dell'atto conclusivo ovvero, se tra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrano meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

ARTICOLO 12

Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto, ai mezzi di prova ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Qualora la motivazione faccia riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, quest'ultimo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che l'avviso non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare, validamente, i propri diritti difensivi nelle sedi competenti.
2. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate le decadenze.
3. Gli atti devono, altresì, contenere l'indicazione:
 - a. dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - b. del responsabile del procedimento;
 - c. dell'organo od autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto;
 - d. delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - e. del termine entro cui effettuare il relativo pagamento;

- f. dell'importo degli oneri di riscossione connessi all'emissione dell'atto impositivo;
 - g. della indicazione dei maggiori oneri connessi all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.
4. L'avviso di accertamento deve contenere l'intimazione a adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 relativo alla riscossione frazionata delle sanzioni in pendenza di giudizio.

ARTICOLO 13

Annullabilità degli atti tributari

1. Ai sensi dell'art. 7-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti del Comune impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. I motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'articolo 7, comma 2, non costituisce vizio di annullabilità, ma mera irregolarità.

ARTICOLO 14

Nullità degli atti tributari

1. Ai sensi dell'art. 7-ter della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti del Comune impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al D. Lgs 219/2023.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

CAPO II

AUTOTUTELA ED ALTRI PRINCIPI

ARTICOLO 15

Autotutela obbligatoria

1. Il Funzionario Responsabile del tributo procede all'annullamento in autotutela in tutto o in parte di un atto di imposizione ovvero rinuncia all'imposizione, anche in assenza di specifica istanza del contribuente, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - c) errore sull'individuazione del tributo;
 - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
 - e) errore sul presupposto d'imposta;
 - f) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - g) mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini previsti a pena di decadenza;
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione. Il provvedimento deve essere notificato al contribuente interessato.
3. In caso di autotutela parziale, le sanzioni per omessa/infedele dichiarazione sono ridotte ad

un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente e rinuncia al ricorso, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

4. Ai sensi dell'art. 10-quater, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
5. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g-bis), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il rifiuto espresso o tacito di autotutela obbligatoria può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, rispettivamente, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto ovvero trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, nel caso di rifiuto tacito. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 16

Autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi previsti ai fini dell'autotutela obbligatoria, il Comune può comunque procedere all'annullamento, in tutto in parte, di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico alla corretta esazione del tributo.
2. Il provvedimento può essere disposto d'ufficio o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente.
3. Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata. La richiesta deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.
4. L'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti. Le sentenze passate in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ecc.) non escludono la facoltà di esercitare il potere di autotutela.
5. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.
6. Il provvedimento di autotutela deve essere notificato al contribuente.
7. In caso di autotutela parziale, le sanzioni per omessa/infedele dichiarazione sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente e rinuncia al ricorso, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
8. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g-ter), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il diniego espresso di autotutela può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, entro il termine previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni.
9. Ai sensi dell'art. 10-quinquies, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

ARTICOLO 17

Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione comunale minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa, per ogni periodo d'imposta, una sola volta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione.
2. In particolare, ai sensi del precedente comma 1, il contribuente non può essere oggetto di più atti di accertamento per lo stesso oggetto impositivo in presenza di violazioni della stessa indole nel medesimo periodo di imposta, mentre è possibile notificare al contribuente più

avvisi di accertamento relativi alla stessa annualità ed a oggetti impositivi differenti. Resta fermo che l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte del Comune, appositamente specificati nei medesimi.

ARTICOLO 18

Divieto di divulgazione dei dati

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, il Comune ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge. Resta fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di accesso da parte del Comune alle banche dati detenute da soggetti pubblici o gestori di pubblici servizi.
2. È fatto divieto al Comune di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

ARTICOLO 19

Principio di proporzionalità nel procedimento tributario

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale ed alle sanzioni tributarie.
4. Le sanzioni amministrative sono determinate nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in modo da ricondurle nell'ambito del principio di ragionevolezza, proporzionalità e offensività, tenuto conto anche di quanto evidenziato dal comma 4 del citato art. 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

ARTICOLO 20

Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

CAPO III

DIRITTO D'INTERPELLO

ARTICOLO 21

Oggetto

1. Il diritto di interpello del contribuente in materia di tributi comunali è disciplinato dal presente regolamento in attuazione e sulla base dei principi degli artt.1 e 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156
2. Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza

sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime.

3. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
4. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

ARTICOLO 22

Legittimazione e presupposti

5. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.
6. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati.
7. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.
8. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso posta elettronica certificata.

ARTICOLO 23

Contenuto delle istanze

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:
 - a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
 - b) l'oggetto sommario dell'istanza;
 - c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
 - d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
 - e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
 - g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.
2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

ARTICOLO 24

Inammissibilità delle istanze

1. Le istanze di cui al presente capo sono inammissibili se:
 - a) sono prive dei requisiti di cui all'articolo 21;
 - b) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
 - c) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - d) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
 - e) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

ARTICOLO 25

Procedura ed effetti

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune. Il termine è in ogni caso sospeso tra il 1° agosto ed il 31 agosto e ogni volta che è obbligatorio richiedere un parere preventivo ad altra amministrazione. Se il termine di scadenza della risposta cade di sabato o in giorno festivo è prorogato al primo giorno non festivo successivo. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difforni dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
2. L'amministrazione provvede alla pubblicazione mediante forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.
3. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.

CAPO IV

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ARTICOLO 26

Oggetto dell'adesione

1. Il presente capo, adottato ai sensi dell'art. 50 della Legge 449/97 e dell'art.52 del d.lgs. 446/97, ha per oggetto la disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione, secondo le disposizioni del d.lgs. 19/6/1997 n. 218 come modificato dal d. lgs 13/2024. L'accertamento con adesione è introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono.

ARTICOLO 27

Ambito dell'adesione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.
5. In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione.
6. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario responsabile del tributo.

ARTICOLO 28

Attivazione del procedimento

1. Il procedimento può essere attivato:
 - a) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis della legge 212/2000, dopo la ricezione dello schema di atto;
 - b) su istanza del contribuente, successivamente all'avvio di procedure ed operazioni di controllo;
 - c) di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione.

ARTICOLO 29

Procedura ad iniziativa del contribuente

1. Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. L'istanza di cui al comma precedente può essere proposta dal contribuente a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari, accessi, ispezioni e verifiche. In questo caso qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.
3. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, nell'ipotesi del comma 1, l'ufficio deve formulare al contribuente, anche telefonicamente, un invito a comparire, contenente la data e il luogo in cui il contribuente stesso o un suo rappresentante dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.
4. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.

5. La mancata comparizione nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento e della posizione.
6. Prima della data fissata nell'invito il contribuente può avanzare richiesta motivata di differimento; la decisione in merito all'accoglimento della richiesta è rimessa all'ufficio.
7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della procedura, è dato atto in apposito verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

ARTICOLO 30

Svolgimento del contraddittorio

8. Lo svolgimento del contraddittorio tra comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.
9. Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.

ARTICOLO 31

Contenuto dell'atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, il Comune redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario responsabile del tributo o suo delegato. La procura generale o speciale deve essere conferita per iscritto e con firma autenticata.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati:
 - a) gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti;
 - b) la liquidazione delle maggiori tasse, imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;
 - c) le modalità di versamento delle somme dovute.

ARTICOLO 32

Esito negativo del procedimento

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.
2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica.

ARTICOLO 33

Perfezionamento ed effetti della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di tutte le somme dovute ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione.
2. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione né ad autotutela, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
3. La definizione non esclude l'esercizio di un'ulteriore azione accertatrice:
 - a) qualora la definizione stessa riguardi accertamenti parziali;
 - b) nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento;
4. L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

5. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

ARTICOLO 34

Modalità di pagamento

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto, in coerenza con le disposizioni sulla riscossione coattiva prevista dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente ai sensi dell'art. 36 del presente regolamento.
3. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni ai sensi del citato comma 792.

CAPO V

RISCOSSIONE E RATEIZZAZIONE

ARTICOLO 35

Regole generali per la riscossione coattiva

1. Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, l'avviso di accertamento relativo ai tributi dell'ente emesso dal medesimo ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
2. Gli atti di cui al comma 1 del presente articolo acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
3. Nel caso di riscossione coattiva diretta o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997, si applicano le seguenti regole, ai sensi del comma 803 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, per il recupero di oneri e spese a carico del debitore:
 - a) una quota denominata « oneri di riscossione a carico del debitore », pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota denominata « spese di notifica ed esecutive », comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le spese di notifica e le tipologie di spesa approvate con il Decreto ministeriale 14 aprile 2023, recante Individuazione delle misure relative al costo della notifica degli atti degli enti locali correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, nonché i regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001,

n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

4. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 1 ovvero dalla notifica di ingiunzione fiscale, fino alla data del pagamento, gli interessi legali.
5. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni amministrative ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, risulti inferiore a euro 20,00.
6. Non si procede alla riscossione delle somme residue poste in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri, spese e interessi di mora risulta inferiore a euro 12,00

ARTICOLO 36 **Dilazione del pagamento**

1. Ove non previsto dalla normativa vigente o dagli specifici regolamenti che disciplinano le singole entrate tributarie, già adottati dall'Ente, per l'istituto della rateazione delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui al presente titolo.
2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di oggettiva e documentata difficoltà economica, può essere concessa, con riferimento ad avvisi bonari e solleciti di pagamento emessi dagli Uffici, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dal responsabile del tributo tenuto conto delle esigenze di tutela della riscossione del credito in ragione dei termini decadenziali e prescrizionali previsti dalle singole leggi.
3. La dilazione viene concessa nel rispetto dei seguenti criteri e modalità:
 - a) ripartizione della somma in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma da versare (con riferimento all'importo richiesto dal contribuente maggiorato degli interessi e non al totale del tributo dovuto) e dalle condizioni economiche del debitore;
 - b) scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese, il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante;
 - c) L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene inviata in raccomandata, pec, posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, o direttamente nelle mani del richiedente, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari;
 - d) Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi;
 - e) nessuna rateizzazione per importi fino a euro 100,00, per le persone fisiche, ed a euro 500,00, per le persone giuridiche;
 - f) per importi superiori a euro 100,01, per le persone fisiche, ed a euro 500,01, per le persone giuridiche, durata del piano rateale da un minimo di quattro ad un massimo di 36 rate mensili e per importi superiori a € 6.000,01 da un minimo di 36 ad un massimo di 72 rate mensili;
 - g) ammontare di ogni rata, di norma, non inferiore ad euro 100,00 per le persone fisiche ed a euro 200,00 per le persone giuridiche; per i recuperi di crediti di utenti seguiti dai servizi sociali l'importo minimo è di euro 50,00;
 - h) applicazione degli interessi legali;
 - i) decadenza automatica del beneficio in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di tre rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione e conseguente riscossione del debito residuo in un'unica soluzione con preclusione di altre

- dilazioni, in caso di avvenuta decadenza. In tal caso si procederà all'accertamento e/o alla riscossione coattiva di quanto dovuto, con applicazione delle sanzioni piene secondo le modalità previste dalle norme vigenti.
- j) decadenza automatica del beneficio anche nel caso in cui il richiedente non effettui il versamento della prima rata;
 - k) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
4. Il soggetto interessato ha la facoltà, in ogni momento, di estinguere il debito residuo in un'unica soluzione, con gli interessi maturati alla data di estinzione del debito.
 5. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice civile.
 6. In caso di comprovato peggioramento della situazione, anche attraverso una relazione dell'Assistente Sociale, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di trentasei rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Ai fini della proroga possono essere richieste le garanzie di cui al successivo comma 8, anche per importi inferiori a quello ivi previsto, fermo restando che l'ulteriore richiesta di dilazione può essere negata se il suddetto peggioramento non sia adeguatamente comprovato oppure se la condizione di difficoltà risulti di carattere non temporaneo, ma permanente.
 7. La rateizzazione non può essere accordata :
 - quando l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad euro 100,00, per le persone fisiche, ed ad euro 500,00, per le persone giuridiche;
 - il valore ISEE familiare del richiedente è superiore a € 20.000,00;
 - titolarità di depositi, conti correnti e/o conti titoli con saldo medio annuale superiore ad euro 15.000,00 risultante dalla documentazione ISEE.
 - quando è iniziata la procedura esecutiva ovvero il pignoramento mobiliare o immobiliare o il fermo amministrativo;
 - quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione;
 - in caso di ricorso avverso l'atto che ne ha generato la pretesa tributaria;
 - quando ha per oggetto pagamento di singole rate o di importi già rateizzati o sospesi.
 8. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia; in tal caso le soglie d'importo di cui al comma 3 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione.
 9. Se l'importo oggetto di rateazione è superiore ad € 50.000,00, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa. L'importo garantito deve essere pari al debito rateizzato, comprensivo degli interessi legali e oneri aggiunti ed avente termine un anno dopo la scadenza dell'ultima rata. La fideiussione deve contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed attivabile a semplice richiesta del Comune anche in caso di contestazioni da parte del debitore garantito e deve essere consegnata contestualmente alla sottoscrizione del provvedimento di rateizzazione. In assenza della presentazione di idonea garanzia entro il termine previsto per il pagamento della prima rata il provvedimento di rateazione decade.
 10. Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni concesse ai sensi del presente regolamento, ai fini della sola garanzia, il limite di cui al comma precedente deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere.

11. Nel caso di accertamenti emessi dagli Uffici, trovano applicazione le disposizioni contenute negli specifici regolamenti che disciplinano le singole entrate tributarie già adottati dall'Ente e nella Legge n. 160/2019.
12. Al fine del riconoscimento di dilazioni di pagamento, è, comunque, fatta salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata, nonché delle disposizioni in materia di riscossione.

ARTICOLO 37

Requisiti oggettivi e soggettivi

1. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in calamità naturali riconoscibili ovvero per cause soggettive ostative di cui al seguente comma 2.
2. Si considerano cause soggettive ostative:
 - lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa con la conseguente diminuzione del reddito familiare tale da non consentire l'assolvimento del debito tributario verso il comune;
 - qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito tributario verso il Comune.
3. Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà è riferito:
 - per le imprese individuali e le società di persone (S.s., S.n.c, S.a.s.), ai sei mesi precedenti alla presentazione della domanda;
 - per le società di capitali, (S.p.A., S.a.p.A, S.r.l., S.r.l.s.) e società Cooperative all'anno precedente alla presentazione della domanda.
4. Si stabilisce che lo stato di disagio è riferito alle seguenti situazioni:
 - Nel caso di Persona Fisica e Ditte Individuali anziano con più di 60 anni titolare di pensione sociale o assegno minimo;
 - disoccupato iscritto al Centro per l'impiego;
 - lavoratore non occupato in mobilità o cassa integrazione;
 - inoccupato che ha perso l'indennità di cassa integrazione o mobilità nell'anno precedente;
 - disabile con invalidità non inferiore al 75% (allegare certificato rilasciato dalla struttura pubblica);
 - soggetto in cura presso comunità terapeutica;
 - soggetto in stato di detenzione presso istituto di pena;
 - soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dal Comune;

Nel caso di: Società di persone, Società di capitali, Società cooperative ed Enti con personalità giuridica:

 - Società o Enti in momentanea difficoltà economica.
5. La rateizzazione non può essere concessa in caso di società che si trovino in stato di liquidazione.

ARTICOLO 38

Domanda di concessione e documentazione da allegare

1. Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda al Settore competente per la gestione dell'entrata o al

Concessionario per le entrate affidate in concessione, con le seguenti modalità:

- la domanda, su modulo predisposto dall'Ente deve essere consegnata
 - tramite raccomandata A.R, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o direttamente allo sportello dell'ufficio Protocollo del comune
 - tramite raccomandata A.R, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o direttamente allo sportello del Concessionario nel caso in cui la gestione dell'entrata sia gestita in concessione.
2. La domanda dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro la data di scadenza del debito e dovrà contenere:
- l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
 - l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, sollecito, ecc.);
 - la dettagliata motivazione per la quale si chiede la dilazione c/o rateizzazione del debito.
3. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.
4. La situazione di temporanea difficoltà dovrà essere dichiarata dal richiedente con autocertificazione ai sensi dell'art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445. L'ufficio si riserva la facoltà di effettuare le verifiche della veridicità della stessa.
5. Alla richiesta dovrà essere allegata, a seconda del soggetto richiedente:
- per le persone fisiche e ditte individuali o comunque non obbligate alla redazione del bilancio:
- dichiarazione ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità alla data della richiesta stessa;
 - certificazione mobilità/cassa integrazione;
 - DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro) rilasciato dal Centro per l'impiego in caso di lavoratore disoccupato
 - ogni altra documentazione e/o certificazione ed autocertificazione attestante la motivazione della situazione dichiarata;
- per le società di persone (società semplici, S.n.c., S.a.s.):
- auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie;
 - copia del bilancio di esercizio, anche provvisorio, dell'anno precedente a quello della data di richiesta, ovvero dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata;
- per le società di capitali o comunque soggette all'obbligo di deposito del bilancio:
- auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie;
 - copia dell'ultimo bilancio di esercizio approvato;
 - visura camerale aggiornata;
 - prospetto per la determinazione dell'indice di Liquidità;
- Nel caso in cui l'indice di liquidità sia uguale o superiore a 1, non sussiste il requisito della temporanea difficoltà che permette di ottenere il beneficio della rateizzazione delle somme dovute; al contrario, se l'indice di liquidità sia inferiore a 1, sussiste il requisito della temporanea difficoltà che permette di ottenere il beneficio della rateizzazione.

$$\text{Indice di liquidità - Modalità di calcolo Valore}$$
$$(\text{Liquidità immediata} + \text{liquidità differita}) / \text{passività correnti}$$
$$\geq 1: \text{la rateizzazione non è ammessa} \qquad < 1: \text{la rateizzazione è ammessa}$$

6. In tutti i casi il contribuente, può presentare, in copia, qualsiasi altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 24 del presente

regolamento.

7. Le richieste di rateizzazione prive della documentazione di cui ai commi precedenti non verranno prese in considerazione dall'ufficio.

ARTICOLO 39 **Azioni cautelari ed esecutive**

1. L'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

ARTICOLO 40 **Inesigibilità ed esito di indagine**

1. Il responsabile della singola entrata o l'ufficio preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti principali cause:
 - a) Mancato perfezionamento della notifica tenuto conto delle risultanze anagrafiche;
 - b) Procedure concorsuali che rendano infruttuoso il recupero;
 - c) Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
 - d) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
 - e) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
 - f) Limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura.
2. Ai fini del comma 1, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente procedente.

ARTICOLO 41 **Rateizzazione dei debiti non assolti in caso di accertamento esecutivo**

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, il Funzionario responsabile del tributo o del soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la rateizzazione dell'importo dovuto, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019:
 - a) si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale;
 - b) l'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è stabilito dall'art. 36 del presente Regolamento così come sono stabilite nello stesso articolo il numero delle rate;
 - c) in presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata o in caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà si rimanda all'art. 36 c. 5 e all'art. 37 del presente Regolamento;
 - d) È ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
2. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice civile.

ARTICOLO 42

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Non si fa luogo al rimborso se l'importo dovuto per ogni anno risulta inferiore a € 12,00 (dodici euro).
4. Il Funzionario Responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata A/R, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Qualora l'ufficio in fase istruttoria, richieda chiarimenti e/o inoltro di documentazione, i termini in corso si sospendono e ricominciano a decorrere dall'effettivo ricevimento dei chiarimenti e/o della documentazione richiesta.
5. Nel caso risultino ancora insoluti, anche in applicazione del termine di cui al comma 4, avvisi di accertamento divenuti definitivi, le eventuali somme richieste a rimborso saranno trattenute a titolo di compensazione, imputando le stesse a pagamento del debito e specificando, nel provvedimento di rimborso, il debito tributario compensato.

ARTICOLO 43

Disciplina della rateizzazione per importi affidati all'Agente nazionale di riscossione

1. Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 26 del d.lgs. 46/99 e nell'art. 19 del DPR 602/73, la richiesta di rateizzazione riferita a importi iscritti in carichi trasmessi all'Agenzia delle entrate – riscossione, deve essere presentata al medesimo agente nazionale di riscossione, che agirà secondo le disposizioni normative e le direttive proprie.

ARTICOLO 44

Accollo del versamento

1. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario. Il contribuente e l'accollante devono presentare nei 90 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestino l'avvenuto accollo; tale dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - generalità e codice fiscale dell'accollante;
 - il tipo di tributo e l'ammontare oggetto dell'accollo.

ARTICOLO 45

Compensazione

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota ancora dovuta eventuali eccedenze del medesimo tributo versato sugli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, prima della scadenza del termine di versamento, apposita comunicazione, contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
 - la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare

- all'istanza di rimborso presentata.
3. Prima di procedere alla compensazione delle somme, il contribuente deve acquisire nulla osta dall'ufficio tributi del comune. In ogni caso, il nulla osta non costituisce accertamento dell'esistenza delle somme di cui si chiede la compensazione.
 4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

ARTICOLO 46

Interessi in caso di accertamento e rimborso

1. La misura degli interessi sia per le somme a credito dei contribuenti, sia per le somme a debito richieste mediante avviso di accertamento, è fissata nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno.

ARTICOLO 47

Compensi incentivanti

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 145/2018 il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, è destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione”.

TITOLO III ENTRATE PATRIMONIALI

ARTICOLO 48

Soggetti responsabili delle entrate patrimoniali

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate patrimoniali, i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria.
3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'articolo 52 comma 5 lettera b, del decreto legislativo 446/97 anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle entrate, i suddetti soggetti devono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

ARTICOLO 49

Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.
2. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

ARTICOLO 50

Accertamento e riscossione delle entrate patrimoniali

1. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio".
3. I responsabili dei relativi servizi dell'entrata contestano il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante comunicazione scritta. La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, nel rispetto del relativo regolamento è resa nota al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento o nelle altre forme telematiche di notifica digitale.
4. Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, l'avviso di accertamento relativo alle entrate patrimoniali dell'ente, emesso dal medesimo ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati comprensivi di interesse pari al saggio legale. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
5. Gli atti di cui al comma precedente acquistano efficacia di titolo esecutivo senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'accertamento esecutivo.
6. Nel caso di riscossione coattiva diretta o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997, si applicano le seguenti regole, ai sensi del comma 803 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, per il recupero di oneri e spese a carico del debitore:
 - a. una quota denominata « oneri di riscossione a carico del debitore », pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b. una quota denominata « spese di notifica ed esecutive », comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le spese di notifica e le tipologie di spesa approvate con il Decreto ministeriale 14 aprile 2023, recante Individuazione delle misure relative al costo della notifica degli

atti degli enti locali correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, nonché i regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

7. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 1 ovvero dalla notifica di ingiunzione fiscale, fino alla data del pagamento, gli interessi conteggiati al tasso di interesse legale.
8. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi, con riferimento ad ogni periodo, risulti inferiore a euro 20,00.
9. Non si procede alla riscossione delle somme residue poste in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri, spese e interessi di mora risulta inferiore a euro 12,00.

ARTICOLO 51

Rateizzazione dei debiti di natura patrimoniale in caso di accertamento esecutivo

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura patrimoniale, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, il Funzionario responsabile del tributo o del soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la rateizzazione dell'importo dovuto, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019:
 - a. si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale;
 - b. per l'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione si rimette all'art. 36 del presente regolamento;
 - c. per il numero delle rate si rimanda all'art. 36 del presente regolamento;
 - d. In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, si rimanda all'art. 36, c. 6, del presente regolamento.
 - e. È ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
 - f. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di tre rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
 - g. il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa. L'importo garantito deve essere pari al debito rateizzato, comprensivo degli interessi legali e oneri aggiunti ed avente termine un anno dopo la scadenza dell'ultima rata. La fideiussione deve contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed attivabile a semplice richiesta del Comune anche in caso di contestazioni da parte del debitore garantito e deve essere consegnata contestualmente alla sottoscrizione del provvedimento di rateizzazione. In assenza della presentazione di idonea garanzia entro il termine previsto per il pagamento della prima rata il provvedimento di rateazione decade.
2. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice civile.

ARTICOLO 51

Rateizzazione dei debiti di natura patrimoniale in caso di accertamento esecutivo

1. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che ne giustifichino il ricorso. In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione.
2. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante.
3. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicato per iscritto mediante raccomandata, pec, posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, o direttamente nelle mani del richiedente entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari.
4. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
5. Il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritti solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo.

ARTICOLO 52

Rimborsi delle entrate patrimoniali

1. Il rimborso di somme versate e non dovute può essere richiesto entro il termine in cui opera la prescrizione, così come previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento concernenti le singole tipologie di entrate a decorrere dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (ad es. dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo).
2. Se il rimborso deriva da assenza del presupposto dell'entrata, si applicano le norme in materia di ripetizione dell'indebito.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il Responsabile dell'entrata, entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.
5. Prima di procedere ad un rimborso inferiore a quanto espressamente richiesto nell'istanza, si deve informare di ciò l'istante, precisando che egli può produrre entro 30 giorni i chiarimenti e le integrazioni documentali che ritenga necessari.
6. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, calcolati nella misura del saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile.
7. Non si procede al rimborso nel caso in cui le somme dovute risultino inferiori a euro 12,00 (per singolo anno di competenza).

ARTICOLO 53

Azioni cautelari ed esecutive

1. L'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

ARTICOLO 54

Inesigibilità della riscossione

1. Il responsabile della singola entrata o l'ufficio preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause principali:
 - a) Mancato perfezionamento della notifica tenuto conto delle risultanze anagrafiche;
 - b) Procedure concorsuali che rendano infruttuoso il recupero;
 - c) Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;

- d) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
 - e) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
 - f) Limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura.
2. Ai fini del comma 1, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente procedente.

ARTICOLO 55

Autotutela ad iniziativa del soggetto obbligato

1. Il soggetto passivo o il soggetto obbligato possono richiedere, con istanza motivata da prodursi in carta libera, l'annullamento o la sospensione degli atti.
2. Il funzionario responsabile competente, nel termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede con atto motivato ad accogliere o a rigettare l'istanza, dandone comunicazione al soggetto obbligato.
3. L'annullamento di atti contro i quali pende ricorso è comunicato alla Segreteria dell'organo giudicante.

ARTICOLO 56

Esercizio dell'autotutela

1. Il Funzionario responsabile dell'entrata deve procedere con atto motivato, anche di propria iniziativa, all'annullamento o alla revisione, anche parziale, dei propri provvedimenti quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimi.
2. Il Funzionario responsabile dell'entrata può revocare i propri provvedimenti, qualora ragioni di opportunità o di convenienza richiedano un nuovo apprezzamento degli elementi di fatto o di diritto del provvedimento medesimo.
3. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
4. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
 - errore di persona;
 - errore logico o di calcolo;
 - errore sul presupposto;
 - mancata considerazione di pagamenti;
 - mancanza di documentazione successivamente sanata;
 - errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.
5. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.
6. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
7. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza o prescrizione stabiliti dalla legge.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 57

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. È abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente Regolamento.

ARTICOLO 58

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01/01/2026.
2. Ogni eventuali successiva integrazione o modifica allo stesso, entrano in vigore dalla data di adozione delle relative deliberazioni da parte del Consiglio Comunale.